Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 giugno 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 17 GIUGNO 1964:

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1964.
Modificazioni ed aggiunte alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione.

(4806)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 22 maggio, alle ore 12,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Abdul Ahmed el Kerbash, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica Araba Yemenita.

(4545)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 maggio 1964, n. 407.

Facoltà da parte dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria di effettuare finanziamenti riservati da alcune leggi speciali a determinate categorie di aziende di credito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di leggi speciali che facoltizzano le Casse di risparmio ad effettuare particolari operazioni di credito, devono intendersi estese anche ai Monti di credito su pegno di 1ª categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO — REALE — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone adiacenti alle mura urbane di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 7 marzo 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone adiacenti alle mura urbane di Pisa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pisa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono, con le mura stesse e gli importanti complessi monumentali che in dette

zone sorgono, un insieme di grande valore estetico e tradizionale nonchè ambientale, dove l'espressione della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano;

Decreta:

Le zone site nel territorio del comune di Pisa, adiacenti alle mura urbane, come appresso descritte hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa:

Zona vincolata all'interno della città. — La linea di delimitazione inizia dal breve tratto di strada di unione tra il Lungarno Mediceo (ove questo diviene viale B. Buozzi) e la piazza San Silvestro. Da questa, escludendo tutto il fabbricato del Riformatorio per minorenni, corre parallelamente alle mura urbane ad una distanza di m. 50 e attraversando la via Garibaldi, prosegue fino alla piazza delle Gondole. Da questa, traversata la via Santa Marta continua comprendendo parte dei fabbricati fra detta via e la via del Giardino per profondità rispettive di m. 40 e m. 60, dopo di che traversa la via del Giardino arrivando sul lato nord di questa a m. 60 dalle mura. Prosegue poi a ovest ed oltre sino alla via E. Sighieri, percorrendo tutta questa sul suo lato est e termina in via San Francesco, dove, voltando a est e tagliando la strada, raggiunge la parte absidale della Chiesa di San Francesco. Prosegue poi su tutto il contorno a occidente dello stabilimento Marzotto e della via Valdagno raggiungendo via San Zeno per poi voltare a 90 gradi verso nord-ovest e correre parallelamente verso occidente ad una distanza di m. 50 dalle mura attraverso i terreni degli Istituti d'igiene e di fisiologia, fino al fabbricato del Convento di San Torpé, proseguendo poi e tagliando il largo di Porta a Lucca. Prosegue quindi sul lato nord della via Torelli fino a raggiungere l'altezza della via Corta. Da questa altezza, volgendo a sud a circa 90° e tagliando la via Torelli, lambisce il lato est della via Corta e la facciata dell'Arcivescovado raggiungendo il lato sud della piazza Arcivescovado. Da questo punto, proseguendo ad ovest, percorre il profilo spezzato di tutta la piazza raggiungendo la via Santa Maria e prosegue sulla piazza del Duomo, oltre via Roma, correndo lungo la facciata dell'Ospedale di Santa Chiara. Dove questa facciata termina, volta a 90° a sud per m. 20 e quindi volta a circa 90° a ovest dirigendosi perpendicolarmente verso la parte residua delle mura di Porta Nuova, entro la zona ospedaliera. In prossimità delle dette mura residue (tratto di interruzione nella zona ospedaliera) volge a sud, poi a ovest e poi a nord, per una distanza di 40 m. a est e a ovest delle mura stesse. A questo punto, per la interruzione della continuità delle mura, la linea esce dal centro urbano. Si riprende quindi verso sud, al termine dell'interruzione, e precisamente alla via del Risorgimento. In questa strada si ritrova il percorso delle mura. La linea rinasce quindi sulla via Risorgimento (limite delle mura e lato sud della via) voltando a sud-ovest a metri lineari 40 da limite est della via Nicola Pisano e corre parallelamente a questa sempre a m. 40 dal suo lato a est sino a raggiungere il fiume Arno.

La linea di delimitazione, oltrepassato il fiume, prosegue attraverso la piazza San Paolo a Ripa, lungo il lato ovest della via Stampace, per un breve tratto, per poi deviare ad est lungo il lato a mezzogiorno della via Manzoni. In questo lato della via Manzoni la linea devia verso sud a m. 40 dal lato est della via Stampace, correndo parallelamente al tratto delle mura urbane, attraversa la via Lavagna e dopo m. 10 dal fronte sud della detta via, si svolge per m. 30 in direzione est: dopodiché devia ad angolo retto in direzione sud, attraversando la via Nino Bixio, fino a raggiungere la distanza di m. 40 dal tratto residuo delle mura urbane nella zona ove sorge il bastione detto di Stampace. La linea riprende quindi il percorso alla distanza di m. 40 da un tratto residuo di mura dove trovasi la stazione ferroviaria della S.A.I.E.T. e, svolgendosi in direzione nord, devia ad angolo retto verso levante percorrendo tutto il tratto a mezzogiorno della via Bixio; si dirige poi a sud per m. 20. Riprende il percorso alla distanza di m. 20 dal lato ovest della piazza Ceci, svolgendosi parallelamente a detto lato in direzione nord sino al limite della piazza suddetta; devia verso est fino a raggiungere il lato est della via Bovio e percorrendolo tutto sino al termine di detta via; volge quindi verso sud-est lungo il lato a mezzogiorno del lungarno Galilei e si ricongiunge, oltre il fiume Arno, al punto di partenza sul tratto di strada che unisce il lungarno Mediceo e la piazza San Silvestro.

Zona vincolata all'esterno della città. — La linea delimitante la zona vincolata delle mura all'esterno della città, iniziando sul lungarno Mediceo all'altezza della piazza San Silvestro, prosegue, attraversando la piazza del Rosso su tutto il lato nord e poi ovest della via del Borghetto. Arriva quindi sulla via Garibaldi, attraversata la quale, alla distanza di m. 70 circa dalla Porta Calcesana, volge a est lungo il bordo nord della via stessa sino alla via delle Trincere. Questa via è percorsa quindi nel suo lato ovest per un tratto di m. 220, dopo di che prosegue parallelamente a questa secondo dei tratti di spezzata distanti m. 40 (quattro tratti) e m. 80 (quinto e ultimo tratto) dal lato a oriente della via delle Trincere sino a raggiungere la strada comunale di Pratale e, subito dopo, la strada statale dell'Abetone e del Brennero. Con l'attraversamento della statale del Brennero, la linea di delimitazione volge verso nord-ovest e quindi a sud-ovest, delimitando la zona a nord del centro suburbano con una distanza continua di m. 40 dalla statale del Brennero e poi sempre di m. 40 dalla via Contessa Matilde dal lato a nord di dette strade. La linea taglia quindi, per il congiungimento dei vari tratti, le vie provinciali Lucchese, di Santo Stefano e Piave. Proseguendo a nord della via Contessa Matilde, termina, voltando a 90°, all'altezza della via G. B. Niccolini e raggiunge il termine di questa sul lato est proseguendo su detto lato sino alla piazza Manin. Raggiunta la piazza Manin, la linea volge ad occidente tagliando la via Niccolini al suo inizio e nel suo percorso prima a ovest, poi a sud e poi a est e comprendendo nella zona di rispetto delle mura le aree fabbricative agli inizi delle vie Andrea Pisano e Bonanno Pisano per le profondità di m. 40 e 40 sulla via Andrea, di m. 40,20 circa sulla via Bonanno e quindi, voltando a sud nel suo percorso, la linea di delimitazione si mantiene a m. 40 dalle mura. A questo punto del percorso, entrando nella zona ospedaliera ove vi è l'interruzione della continuità delle mura, e voltando verso est sempre a m. 40 dall'antica porta isolata, la linea procede come più sopra descritto, nell'interno della città. Oltre alla detta interruzione della continuità delle mura, se ne ritrova il perimetro alla via del

Risorgimento. A questo punto la linea riprende il suo percorso sul lato sud della via alla distanza di m. 40 dalle mura e parallelamente a queste sul lato occidentale per un percorso di m. 100 circa secondo tre lati di spezzata, indi volge a sud-ovest parallelamente alle mura raggiungendo la via Bonanno alla distanza di m. 70 circa dalle mura. La linea quindi, proseguendo sempre in direzione sud-ovest, taglia diagonalmente la via Bonanno e raggiunge, dopo m. 40, la ferrovia; volge quindi a sud-est percorrendo il lato orientale della ferrovia fino all'Arno, mantenendosi ad una distanza di m. 40 circa dalle mura formanti il lato occidentale del quadrilatero della Cittadella.

Oltrepassato il fiume Arno il perimetro si svolge in direzione sud-est, correndo parallelamente alle mura urbane ad una distanza di m. 90 circa.

Dopo uno sviluppo di m. 200 circa, avendo attraversato il canale dei Navicelli, la linea volge in direzione est per una lunghezza di altri m. 200 correndo parallelamente al tratto residuo delle mura di Stampace ad una distanza di m. 70 circa da questo, e quindi devia, ad angolo retto, in direzione nord, sino a raggiungere il già descritto tratto nell'interno della città sulla via Nino Bixio. Detta unione avviene alla distanza di m. 40 dal limite est del tratto residuo delle mura. Successivamente la linea di rispetto riprende il suo percorso presso la via Nino Bixio svolgendosi in direzione sud ad una distanza di m. 40 ad est delle mura (stazione S.A.I.E.T.) e raggiungendo la via Cesare Battisti che percorre sul lato nord per m. 200 circa, girando poi a nord verso la piazza Sant'Antonio per unirsi al tratto già descritto della S.A.I.E.T.

Una piccola zona di rispetto è quindi situata intorno ad una porta delle mura, isolata e residua, sul viale Curtatone e Montanara, con un'area rettangolare profonda m. 20 dai lati est, sud e ovest della porta.

La linea di delimitazione sulla piazza Guerrazzi, riallacciandosi al termine del tratto esistente sul lato nord del viale Curtatone e Montanara, prosegue in direzione sud-est oltre il viale Bonaini sino all'imbocco a levante della via Antonio Fratti e prosegue ancora, volgendo ad est, per un tratto di circa m. 70, correndo parallelamente a sud della piazza Guerrazzi. Volge poi in direzione nord-est attraversando l'imbocco della via Carlo Cattaneo e, dopo circa m. 30 a levante di questa, volge verso est raggiungendo, dopo m. 90 circa, il fiume Arno.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Pisa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 maggio 1964

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Adunanza del 7 marzo 1962

L'anno millenovecentosessantadue e questo giorno 7 del mese di marzo alle ore 15,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa, previa convocazione a mezzo di inviti scritti ai suoi componenti:

Sono presenti i signori:

il prof. Nello Tongiorgi, presidente;

l'arch. Nello Bomporad, soprintendente ai monumenti e gallerie, vice presidente;

l'arch. Giuseppe Cristiani, rappresentante della categoria industriali;

il comm. ing. Gino Steffanen, rappresentante dell'Associazione professionisti e artisti;

il rag. Aurelio Bibbiani, rappresentante l'Ente provinciale del turismo di Pisa;

l'ing. Raspelli Galletti Antonio, in rappresentanza del sindaco di Pisa;

il dott. Athos Benincasi, ispettore ripartimentale del Corpo delle foreste.

Assenti giustificati:

l'avv. Castello Quarantesi, rappresentante della categoria degli agricoltori.

Assenti ingiustificati:

il sindaco del comune di Palaia.

Assiste, in qualità di segretario, la signora Vera Mauro Tosi, segretaria presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie.

Il presidente prof. Ezio Tongiorgi, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta per la discussione e l'esame dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Esame vincolo zone adiacenti alle mura urbane di Pisa;

2) Riesame vincolo terreni boschivi in comune di Palaia;

3) Proposta vincolo villa Saletta e zona circostante in comune di Palaia;

4) Varie.

1) ESAME VINCOLO ZONE ADIACENTI ALLE MURA URBANE DI PISA.

La zona cittadina interna ed esterna alle antiche mura urbane costituisce con le mura stesse e gli importanti complessi monumentali che in detta zona sorgono, un insieme di notevolissimo interesse estetico, tradizionale e ambientale ove l'espressione della natura si fonde mirabilmente con quella del lavoro umano.

In particolar modo rivestono carattere di grandissima importanza per la loro singolare bellezza il complesso paesistico e monumentale dato dalla superba visione d'insieme della piazza del Duomo con lo sfondo del coronamento arboreo e del famoso prato verde, nonchè quello caratteristico del pubblico giardino Scotto nella fortezza Medicea del San Gallo.

Per conservare, proteggere e valorizzare l'armonia di questo complesso, è necessario disciplinarne lo sviluppo edilizio sottoponendo le zone adiacenti alle mura alla disciplina dello speciale vincolo previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il rappresentante del comune di Pisa, quello dell'Ente provinciale per il turismo e tutti i componenti la Commissione sono concordi nel riconoscere la necessità del sopra citato provvedimento, di cui già in passato era stata esaminata la opportunità e concordata la deliberazione.

LA COMMISSIONE

Considerato che non esiste ancora per il comune di Pisa un piano regolatore, che risulta essere tuttora allo studio;

Visto l'art. 1, paragrafo 3 della legge 29 gugno 1939, n. 1497;

a voti unanimi;

Delibera:

Di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, ai sensi dell'art. 1, n. 3, della sopra citata legge 29 giugno 1939, n. 1597, le zone adiacenti alle mura urbane di Pisa, costituite da superfici di terreno svolgentisi, all'esterno e all'interno della città, in riferimento alla continuità di sviluppo perimetrale delle mura stesse.

Queste superfici di terreno determinano le zone di vincolo edilizio e di bellezze naturali nei confronti del rispetto per la conservazione e la valorizzazione delle mura urbane, e sono comprese entro le linee tracciate nell'allegata planimetria che si svolgono, nell'interno e all'esterno della città, secondo di-

stanze dal perimetro delle mura spesso variabili dipendentemente all'importanza delle zone cittadine che vengono ad attraversare col loro svolgimento.

Le linee tracciate seguono un andamento qui appresso descritto:

Zona vincolata all'interno della città.

La linea di delimitazione inizia dal breve tratto di strada di unione tra il lungarno Mediceo (ove questo diviene viale B. Buozzi) e la piazza San Silvestro. Da questa, escludendo tutto il fabbricato del Riformatorio per minorenni, corre parallelamente alle mura urbane ad una distanza di m. 50 e attraversando la via Garibaldi, prosegue fino alla piazza delle Gondole.

Da questa, traversata la via Santa Marta continua comprendendo parte dei fabbricati fra detta via e la via del Giardino per profondità rispettive di n. 40 e m. 60, dopo di che traversa la via del Giardino arrivando sul lato nord di questa a n. 60 dalle mura. Prosegue poi a avest ed oltre sino alla via E. Sighieri, percorrendo tutta questa sul suo lato est e termina in via San Francesco, dove, voltando a est e tagliando la strada, raggiunge la parte absidale della Chiesa di San Francesco. Prosegue poi su tutto il contorno a occidente dello stabilimento Marzotto e della via Valdagno raggiungendo via San Zeno. Sul lato sud-est di questa prosegue sino alla piazzetta di San Zeno per poi voltare a 90 gradi verso nord-ovest e correre parallelamente verso occidente ad una distanza d. m. 50 dalle mura attraverso i terreni degli Istituti d'igiene e di fisiologia, fino al fabbricato del convento di S. Torpè, proseguendo poi e tagliando il largo di Porta a Lucca. Prosegue quindi sul lato nord della via Torelli fino a raggiungere l'altezza della via Corta. Da questa altezza, volgendo a sud a circa 90° e tagliando la via Torelli, lambisce il lato est della via Corta e la facciata dell'Arcivascovado raggiungendo il lato sud della piazza Arcivescovade. Da questo punto, proseguendo ad ovest, percorre il profilo spezzato di tutta la piazza raggiungendo la via Santa Maria e prosegue sulla piazza del Duomo, oltre via Roma, correndo lungo la facciata dell'Ospedale di Santa Chiara. Dove questa facciata termina, volta a 90° a sud per m. 20 e quindi volta a circa 90° a ovest dirigendosi perpendicolarmente verso la parte residua delle mura di Porta Nuova, entro la zona ospedaliera. In prossimità delle dette mura residue (tratto di interruzione nella zona ospedaliera) volge a sud, poi a ovest e poi a nord, per una distanza di 40 m. a est e a ovest delle mura stesse. A questo punto, per la interruzione della continuità delle mura, la linea esce dal centro urbano. Si riprende quindi verso sud, al termine dell'interruzione, e precisamente alla via del risorgimento. In questa strada si ritrova il percorso delle mura. La linea rinasce quindi sulla via Risorgimento (limite delle mura e lato sud della via) voltando a sud-oves a metri lineari 40 dal limite est della via Nicola Pisano e corre parallelamente a questa sempre a m. 40 dal suo lato a est sino a raggiungere il fiume Arno.

La linea di delimitazione, oltrepassato il fiume, prosegue attraverso la piazza San Paolo a Ripa, lungo il lato ovest della via Stampace, per un breve tratto, per poi deviare ad est lungo il lato a mezzogiorno della via Manzoni. In questo lato della via Manzoni la linea devia verso sud a m. 40 dal lato est della via Stampace, e correndo parallelamente al tratto delle mura urbane, attraversa la via Lavagna e dopo m. 10 dal fronte sud della detta via, si svolge per m. 30 in direzione est; dopodichè devia ad angolo retto in direzione sud, attraversando la via Nino Bixio, fino a raggiungere la distanza di m. 40 dal tratto residuo delle mura urbane nella zona ove sorge il bastione detto di Stampace. La linea riprende quindi il percorso alla distanza di m. 40 da un tratto residuo di mura dove trovasi la stazione ferroviaria della S.A.I.E.T. e, svolgendosi in direzione nord, devia ad angolo retto verso levante percorrendo tutto il tratto a mezzogiorno della via Bixio; si dirige poi a sud per n. 20. Riprende il percorso alla distanza di m. 20 dal lato ovest della piazza Ceci, svolgendosi parallelamente a detto lato in direzione nord sino al limite della piazza suddetta; devia verso est fino a raggiungere il lato est della via Bovio e percorrendolo tutto sino al termine di detta via; volge quindi verso sud-est lungo il lato a mezzogiorno del lungarno Galilei e si ricongiunge, oltre il fiume Arno, al punto di partenza sul tratto di strada che unisce il lungarno Mediceo e la piazza San Silvestro.

Zona vincolata all'esterno della città,

La linea delimitante la zona vincolata dalle mura all'esterno della città, iniziando sul lungarno Mediceo all'altezza della piazza San Silvestro, prosegue, attraversando la piazza del Rosso su tutto il lato nord e poi ovest della via del Borghetto. Arriva quindi sulla via Garibaldi, attraversata la quale, alla distanza di m. 70 circa dalla Porta Calcesana, svolge a est lungo il bordo nord della via stessa sino alla via delle Trincere. Questa via è percorsa quindi nel suo lato ovest per un tratto di m. 220, dopo di che prosegue parallelamente a questa secondo dei tratti di spezzata distanti m. 40 (quattro tratti) e m. 80 (quinto e ultimo tratto) dal lato a oriente della via delle Trincere sino a raggiungere la strada comunale di Pratale e, subito dopo, la strada statale dell'Abetone e del Brennero. Con l'attraversamento della statale del Brennero, la linea di delimitazione volge verso nord-ovest e quindi a sud-ovest, delimitando la zona nord del centro suburbano con una distanza continua di m. 40 dalla statale del Brennero e poi sempre di m. 40 dalla via Contessa Matilde dal lato a nord di dette strade. La linea taglia quindi, per il congiungimento dei vari tratti, le vie provinciale Lucchese, di Santo Stefano a Piave.

Proseguendo a nord della via contessa Matilde, termina, voltando a 90°, all'altezza della via G. B. Niccolini e raggiunge il termine di questa sul lato est proseguendo su detto lato sino alla piazza Manin. Raggiunta la piazza Manin, la linea volge ad occidente tagliando la via Niccolini al suo inizio e nel suo percorso prima a ovest, poi a sud e poi a est e comprendendo nella zona di rispetto delle mura le aree fabbricative agli inizi delle vie Andrea Pisano e Bonanno Pisano per le profondità di m. 40 e 40 sulla via Andrea, di m. 40,20 circa sulla via Bonanno e quindi, voltando a sud nel suo percorso, la linea di delimitazione si mantiene a m. 40 dalle mura. A questo punto del percorso, entrando nella zona ospedaliera ove vi è l'interruzione della continuità delle mura, e voltando verso est sempre a m. 40 dall'antica porta isolata, la linea procede come più sopra descritto, nell'interno della città. Oltre alla detta interruzione della continuità delle mura, se ne ritrova il perimetro alla via del Risorgimento. A questo punto la linea riprende il suo percorso sul lato sud della via alla distanza di m. 40 dalle mura e parallelamente a queste sul lato occidentale per un percorso di m. 190 circa secondo tra lati di spezzata; indi volge a sud-ovest parallelamente alle mura raggiungendo la via Bonanno alla distanza di m. 70 circa dalle mura. La linea quindi, proseguendo sempre in direzione sud-ovest, taglia diagonalmente la via Bonanno e raggiunge, dopo m. 40, la ferrovia; volge quindi a sud-est percorrendo il lato orientale della ferrovia fino all'Arno, mantenendosi ad una distanza di m. 40 circa dalle mura formanti il lato occidentale del quadrilatero della cittadella.

Oltrepassato il fiume Arno il perimetro si svolge in direzione sud-est, correndo parallelamente alle mura urbane ad una distanza di m. 90 circa.

Dopo uno sviluppo di m. 200 circa, avendo attraversato il canale dei Navicelli, la linea svolge in direzione est per una lunghezza di altri m. 200 correndo parallelamente al tratto residuo delle mura di Stampace ad una distanza di m. 70 circa da questo, e quindi devia, ad angolo retto, in direzione nord, sino a raggiungere il già descritto tratto nell'interno della città sulla via Nino Bixio. Detta unione avviene alla distanza di m. 40 dal limite est del tratto residuo delle mura. Successivamente la linea di rispetto riprende il suo percorso presso la via Nino Bixio svolgendosi in direzione sud ad una distanza di m. 40 ad est delle mura (stazione S.A.I.E.T.) e raggiungendo la via Cesare Battisti che percorre sul lato nord per m. 200 circa, girando poi a nord verso la piazza Sant'Antonio per unirsi al tratto già descritto della S.A.I.E.T.

Una piccola zona di rispetto è quindi situata intorno ad una porta delle mura, isolata e residua, sul viale Curtatone e Montanara, con un'area rettangolare profonda m. 20 dai lati est, sud e ovest della porta.

La linea di delimitazione sulla piazza Guerrazzi, riallacciandosi al termine del tratto esistente sul lato nord del viale Curtatone e Montanara, prosegue in direzione sud-est oltre il viale Bonaini sino all'imbocco a levante della via Antonio Fratti e prosegue ancora, volgendo ad est, per un tratto di circa m. 70, correndo parallelamente a sud della piazza Guerrazzi. Volge poi in direzione nord-est attraversando l'imbocco della via Carlo Cattaneo e, dopo circa m. 30 a levante di questa, volge verso est raggiungendo, dopo m. 90 circa, il fiume Arno.

Il presidente: prof. Ezio TONGIORGI

Il segretario: Vera MAURO TOSI

(4818)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1964.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio interessante il comune di San Roberto, lungo la tratta Catanzaro-San Gregorio (Catania).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Vista la relazione tecnica ed il piano di massima redatti dalla Direzione centrale impianti reparto 4° ponti radio della Azienda di Stato per i servizi telefonici relativi alla installazione del collegamento in ponte radio fra Catanzaro-San Gregorio (Catania);

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenute altresì, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori in rapporto al piano quinquennale per lo sviluppo ed il potenziamento della rete telefonica statale primaria (1962-1967);

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione P. T. delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili i lavori relativi agli impianti necessari per la realizzazione del collegamento in ponte radio interessante il comune di San Roberto, lungo la tratta Catanzaro-San Gregorio (Catania).

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, a costituire servitù e ad imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie anche durante l'esecuzione dei lavori.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno incominciarsi a partire dalla pubblicazione del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1964

Il Ministro: Russo

(4817)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1964.

Approvazione della tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni ed integrazioni, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1963 che fissa i salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1963;

Sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1964:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore	L.	1.950
2) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici	»	1.950
3) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco delle locomobili	»	1.650
4) conduttore di motori a scoppio o elettrico con patentato	»	1.650
5) aiutante del motorista o del fuochista	»	1.550
6) imboccatore	»	1.550
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili	»	1.550
8) ausiliari uomini	»	1.300
9) ausiliari donne	»	1.300
10) ausiliari di età inferiore ai 16 anni	»	1.100

I suddetti salari s'intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 e successive modificazioni, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale a dette retribuzioni convenzionali e la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte le predette retribuzioni convenzionali, ferma restando, in ogni caso, la disposizione del terzo comma dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto, 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Roma, addì 21 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4877)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1964.

Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1963, con il quale è stato costituito il Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E.;

Vista la lettera in data 27 febbraio 1964, con la quale il Ministero dell'interno, ha designato, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E., il prefetto ispettore generale dott. Francesco Ioannin, in sostituzione del prof. dott. Luigi Sandrelli, trasferito in altra sede;

Decreta:

Il prefetto ispettore generale dott. Francesco Ioannin è chiamato a far parte del Consiglio direttivo dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine, in sostituzione del dott. Luigi Sandrelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 maggio 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4807)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1964.

Ricostituzione della Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, relativo alla istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 13 giugno 1947, n. 670, in ordine alla modifica della composizione della Commissione predetta;

Visto l'art. 24, primo comma, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa alla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, relativo alla costituzione della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1962-1963;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1963, con il quale il prof. Pietro Germani è stato nominato per il biennio 1964-65 presidente della Commissione centrale predetta e in caso di sua assenza o impedimento è stato chiamato a sostituirlo il direttore generale della previdenza e assistenza sociale;

Considerato che per il citato biennio 1964-65 occorre provvedere alla nomina dei componenti la Commissione centrale scaduti dall'incarico con il 31 dicembre 1963 per compiuto periodo;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dagli organi ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte quali membri della Commissione centrale per i contributi agricoli unificati per il biennio 1964-1965, oltre ai direttori generali della previdenza ed assistenza sociale e dei rapporti di lavoro, i signori:

Simonte Giovanni, Ligori Livio e Tramontani Renato, in rappresentanza dei lavoratori;

Pilati dott. Giuseppe, Micheli dott. Luigi e Manzini dott. Paolo, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Di Franco dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cesaroni dott. Paolo, designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Mendicini dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Morabito dott. ing. Fernando, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Campopiano dott. Renato, in rappresentanza dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

De Corato dott. Giuseppe, in rappresentanza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Palermo dott. Vito, in rappresentanza della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 2.

Fanno parte della segreteria della Commissione, in funzione di segretario il dott. Arnoldo Patuzzi, ed in funzione di vice segretario il dott. Giovanni Melilli o, in sua assenza o impedimento, il dott. Ernesto Gigliotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1964

Il Ministro: BOSCO

(4834)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1964.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini fiduciari di Mantova » a gestire in Suzzara, via Piave n. 49, un'altra succursale per il deposito di formaggio di produzione nazionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, concernente l'autorizzazione all'esercizio di un Magazzino generale concessa alla S. p. A. Magazzini fiduciari di Mantova;

Vista la documentata istanza in data 9 dicembre 1963, con la quale la suddetta Società ha chiesto l'autorizzazione ad istituire un'altra succursale, per il deposito di formaggio, a Suzzara, via Piave n. 49, in uno stabile a due piani di proprietà « Fiaccadori e Bertellini », meglio descritto nella planimetria e nella relazione di perizia, presentata a corredo dell'istanza stessa;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova con la deliberazione n. 420 del 23 dicembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

La S. p. A. Magazzini fiduciari di Mantova è autorizzata a gestire un'altra succursale, per il deposito di formaggio di produzione nazionale, a Suzzara, via

Piave n. 49, in uno stabile a due piani di proprietà « Fiaccadori e Bertellini », meglio descritto nella planimetria e nella relazione di perizia di cui alle premesse.

Art. 2.

Per la gestione della succursale sopracitata si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale esercitato dalla S. p. A. Magazzini fiduciari di Mantova.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1964

p. *Il Ministro*: DE' COCCI

(4875)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.

Autorizzazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica a partecipare, per quanto attiene all'attività elettrica, al Consorzio interprovinciale piemontese ligure per l'utilizzazione delle acque del bacino montano del fiume Tanaro e dei suoi affluenti di sinistra.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 727, recante norme relative al subingresso dell'Ente predetto nei rapporti giuridici dei consorzi fra Comuni e Provincie, costituiti anteriormente al 1° gennaio 1962;

Vista la istanza avanzata in data 4 giugno 1963, dal Consorzio interprovinciale piemontese-ligure per la utilizzazione delle acque del bacino montano del fiume Tanaro e dei suoi affluenti di sinistra, con sede presso l'Amministrazione provinciale di Cuneo, tendente ad ottenere il riconoscimento della preminenza dell'utilizzazione delle acque a fini potabili ed irrigui;

Vista la deliberazione adottata, nella seduta del 29 febbraio 1964, dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che ha riconosciuto per il Consorzio predetto la preminenza delle finalità di utilizzazione delle acque per uso irriguo e potabile, in modo che la produzione di energia elettrica rimane subordinata alle esigenze della utilizzazione predetta;

Decreta:

Articolo unico.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica è autorizzato a partecipare, per quanto attiene all'attività elettrica, al Consorzio interprovinciale piemontese-ligure per la utilizzazione delle acque del bacino montano del fiume Tanaro e dei suoi affluenti di sinistra, con sede presso l'Amministrazione provinciale di Cuneo.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(4809)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Mogorella (Cagliari).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 2 in data 23 gennaio 1964 — di cui il comitato di Cagliari dell'Organo regionale di controllo con provvedimento n. 3767/1299 ha preso atto nella seduta del 13 febbraio 1964 — con la quale il Consiglio comunale di Mogorella (Cagliari) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per la energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Mogorella (Cagliari) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per la energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Mogorella (Cagliari).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Cagliari, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorno dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Cagliari o di un funzionario dell'Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(4811)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Castelfranco di Sotto (Pisa).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963. n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 39 in data 18 aprile 1964 — ricevuta dalla Prefettura di Pisa il 29 aprile 1964, al n. 4777/4/Div. 4ª — con la quale il Consiglio comunale di Castelfranco di Sotto (Pisa) ha deciso di chiedere il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa elettrica esercitata dal Comune stesso;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Castelfranco di Sotto (Pisa) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per la energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dall'impresa del comune di Castelfranco di Sotto (Pisa).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività, cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Pisa, con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Pisa o di un funzionario della Intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente articolo 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro: MEDICI

(4813)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1964.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli stabili urbani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 15721 del 16 maggio 1964, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° maggio 1964;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963 e 16 marzo 1964, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1964, ai minimi di retribuzione spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958,

n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª zona:

(Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia — compreso Trieste —, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 30,48
Addetti alle pulizie . . . . . . » 28,60

2ª zona:

(Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania — escluso Napoli —, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia — escluso Palermo —, Sardegna):

Portieri . . . . L. 26,20
Addetti alle pulizie . . . . . . » 24,60

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1964

Il Ministro: Bosco

(4833)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1964.

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 17 febbraio 1910, con il quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Roma;

Visti il decreto luogotenenziale 20 dicembre 1917, regio decreto 5 gennaio 1928, regio decreto 12 maggio 1939 e decreto presidenziale 14 aprile 1956, n. 1162, con i quali vennero rispettivamente, approvati il primo, secondo, terzo e il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1959, numero 7779(58), col quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della Provincia medesima;

Ritenuto che la pratica per l'approvazione di tale ultimo schema è in corso di espletamento;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo concernente la iscrizione tra le acque pubbliche di altre sorgenti e fossi scorrenti in territorio della provincia di Roma non compresi nei precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del sesto elenco delle acque pubbliche della provincia di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del succitato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, coloro che vi hanno interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile per il Tevere e l'Agro romano è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Schema del sesto elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Roma

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
372 *bis*	Fosso Redicicoli	Settebagni o Bufalotta	Roma	Dallo sbocco alle origini
375 *bis*	Fosso Cinquina	Cesarina	Id.	Id.
381 *bis*	Fosso della Inviolata	Cupo	Guidonia	Id.
381 *ter*	Fosso Tor Mastorta	Id.	Id.	Id.
A	Sorgente Monte Cucco	Vaccinello	Cerveteri	Tutte le manifestazioni sorgive
B	Sorgente degli Sfondati	Fumaiolo	Bracciano	Id.
C	Sorgente Scorano	Gramiccia	Capena	Id.
D	Sorgente Scifelle	Treia	Mazzano Romano	Id.
E	Sorgente Bottino		Lanuvio	Id.
F	Sorgente Ulica	Regina	Velletri	Id.
G	Sorgente Fontana Rotonda	Gramiccia	Capena	Id.
H	Sorgente Acqua Nera	S. Angelo	Vallepietra	Id.

Roma, addì 9 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4859)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Luigi Agnese, nato a Messina il 15 giugno 1918, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista rilasciatogli dalla Università di Catania il 1° ottobre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(4741)

Il dott. Antonio Grimaldi, nato a Napoli il 23 ottobre 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 12 maggio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4822)

L'ing. Pasquale Cutolo, nato a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 29 gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 30 ottobre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4823)

Il dott. Pier Francesco Galli, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 9 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Napoli il 4 luglio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4824)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diploma di laurea

La dott.ssa Anna Laura Fantozzi, nata a Portoferraio il 6 settembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in farmacia rilasciatole dall'Università di Siena il 25 luglio 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Siena.

(4736)

Il dott. Raffaele Caporale, nato ad Avellino il 21 febbraio 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4737)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno di mq. 52.600, sita nel comune di Villa San Giovanni - Sezione di Cannitello (Reggio Calabria).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 10 ottobre 1963, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno di mq. 50.600, sita nel territorio del comune di Villa San Giovanni - Sezione di Cannitello (Reggio Calabria) e distinta al catasto terreni di quel Comune con i mappali A e 147 del foglio di mappa n. 7.

(4917)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, n. 5242/1625, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Petrucci Grazia, nata in Gissi il 12 marzo 1937, De Luca Rosa, nata in Furci il 20 marzo 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » in Monteodorisio, estese mq. 6215 riportate in catasto alle particelle numeri 118-*e* e 118-*b* del foglio di mappa n. 9 del comune di Monteodorisio e nella planimetria tratturale con i numeri 467-*a* e 467-*b*.

(4843)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Manfredonia

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1964, n. 2084/421, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pompilio Michele, nato in San Giovanni Rotondo il 4 marzo 1912 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato » in Manfredonia, estese mq. 7190 riportate in catasto alle particelle numeri 102 parte, 111 parte, 29-*b* e 21-*b* del foglio di mappa n. 62 del comune di Manfredonia e nella planimetria tratturale con i numeri 20, 21, 18 e 19.

(4844)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 4 maggio 1964, n. 2079/426, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bramante Michele, nato in San Giovanni Rotondo il 20 agosto 1911, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato in San Giovanni Rotondo estesa mq. 2810 riportata in catasto alla particella n. 25-*e* del foglio di mappa n. 131 del comune di San Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 8.

(4845)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 4 aprile 1964, n. 5250/1624, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Napolitano Michele nato in San Severo il 24 agosto 1925 della zona demaniale facente parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano » in San Severo estesa mq. 6609 riportata in catasto alla particella n. 133 del foglio di mappa n. 45 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 424.

(4864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 16 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Pa'ermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,84	624,87	624,86	624,85	624,85	624,86	624,85	624,85	624,85
$ Can.	578,05	578 —	578,20	578,05	577 —	578 —	578,10	578,02	578 —	578 —
Fr. Sv.	144,80	144,80	144,80	144,8075	144,84	144,81	144,80	144,80	144,81	144,81
Kr. D.	90,46	90,42	90,45	90,425	90,40	90,43	90,42	90,45	90,43	90,42
Kr. N.	87,41	87,40	87,40	87,405	87,30	87,38	87,40	87,40	87,40	87,40
Kr. Sv.	121,65	121,68	121,67	121,69	121,65	121,66	121,6875	121,65	121,67	121,67
Fol.	172,56	172,56	172,58	172,585	172,65	172,57	172,5775	172,57	172,57	172,535
Fr. B.	12,55	12,534	12,5370	12,5375	12,53	12,53	12,5355	12,54	12,53	12,53
Franco francese	127,46	127,46	127,46	127,48	127,45	127,47	127,485	127,48	127,47	127,47
Lst	1745,96	1746,10	1746,20	1746,15	1745,75	1746,20	1746,10	1746,10	1746,20	1746 —
Dm. occ.	157,28	157,25	157,27	157,2675	157,23	157,24	157,26	157,25	157,24	157,25
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,19	24,1925	24,15	24,18	24,189	24,19	24,18	24,19
Escudo Port.	21,76	21,76	21,75	21,77	21,90	21,77	21,765	21,77	21,77	21,77

Media dei titoli del 16 giugno 1964

Rendita 5 % 1935	104,475
Redimibile 3,50 % 1934	96,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	85,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,775

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1964

1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	578,075
1 Franco svizzero	144,804
1 Corona danese	90,422
1 Corona norvegese	87,402
1 Corona svedese	121,689
1 Fiorino olandese	172,581
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1746,125
1 Marco germanico	157,264
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,767

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di variante al piano di ricostruzione di Treviso relativo allo spostamento del sottopassaggio pedonale che congiunge via Sant'Antonino con via L. Pinelli.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1964, n. 1749, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Treviso relativo allo spostamento del sottopassaggio pedonale che congiunge via Sant'Antonino con via L. Pinelli, vistato in un elaborato in scala 1:2000 e 1:500.

Per l'esecuzione delle opere di cui al cennato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(4860)

Approvazione del piano regolatore generale di Duino Aurisina (Trieste)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio c. a., registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1964, registro n. 23 Lavori pubblici, foglio n. 14, è stato approvato il piano regolatore generale di Duino Aurisina (Trieste).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4826)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Cariati (Cosenza)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 maggio 1964, la Società cooperativa agricola « La Rinascita », con sede in Cariati (Cosenza), costituita per rogito Parisi in data 20 ottobre 1946 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Branca Antonio, residente in Cariati.

(4848)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso di rettifica

Nel secondo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 10 giugno 1964 a pag. 2431, ove è detto: « La cessazione si opera . . . » leggasi: « La cessione si opera . . . ».

(4936)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a posti vacanti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, che approva il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, concernente la sistemazione organica della banda musicale del Corpo;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente lo stato giuridico dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che in occasione dell'espletamento dei concorsi banditi con decreto ministeriale 8 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1963, registro n. 20 Interno, foglio n. 29 non sono stati coperti i seguenti posti:

I - 1° clarinetto soprano si/b solista, 1a parte;
II - 1° flicorno basso si/b, 1a parte;
III - 1° clarinetto contralto mi/b (con obbligo del clarinetto basso si/b), 2a parte;
IV - 1° saxofono contralto mi/b, 2a parte;
V - 1° flicorno contrabbasso si/b. 2a parte;
VI - Flicorno basso grave mi/b, 3a parte;

Considerato altresì che nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano, inoltre, attualmente vacanti i seguenti posti:

I - 1° trombone tenore, 1a parte;
II - 3° flauto (con obbligo ottavino), 3a parte;
III - 2° saxofono contralto mi/b, 3a parte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1° clarinetto soprano si/b solista, 1a parte;
1° trombone tenore, 1a parte;
1° flicorno basso si/b, 1a parte;
1° clarinetto contralto mi/b (con obbligo del clarinetto basso si/b), 2a parte;
1° saxofono contralto mi/b, 2a parte;
1° flicorno contrabbasso si/b, 2a parte;
Flicorno basso grave mi/b, 3a parte;
3° flauto (con obbligo ottavino), 3a parte;
2° saxofono contralto mi/b, 3a parte.

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, per i quali si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, i militari delle altre forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 30. Il limite massimo di età è elevabile solo per gli ex combattenti e categorie equiparate ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni;

b) avere i requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In linea eccezionale si prescinde dai requisiti della statura e del celibato.

Art. 4.

I candidati dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, domanda in bollo da L. 200, secondo l'allegato schema, in cui dichiarino:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime.

I candidati, di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) se siano dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, indicando, in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonchè il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale - concessione speciale;

12) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte. In caso di partecipazione a più concorsi, dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) e la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della capacità tecnico-artistica degli aspiranti al posto è devoluta alla Commissione di cui all'art. 2 del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2090, davanti alla quale i concorrenti ai posti vacanti nelle tre parti dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento, della parte messa a concorso di un pezzo scelto dal concorrente;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla Commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica del ripetuto strumento.

Il concorrente che in una delle prove riporti una valutazione inferiore a 14/20, sarà escluso dalla prova successiva.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, oltre gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, i sottonotati documenti in bollo e debitamente legalizzati:

1) estratti dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato di buona condotta civile e morale rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il domicilio e la residenza da almeno un anno;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) foglio di congedo militare o nulla osta delle autorità militari per i provenienti dalle altre altre forze armate dello Stato che sono tenuti a produrre anche copia dello stato di servizio o copia del foglio matricolare regolarmente aggiornato; per i civili, che non abbiano ancora ottemperato agli obblighi di leva, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) titolo di studio;

8) atti di assenso del genitore esercente la patria potestà per i minori di anni 21.

I documenti di cui ai numeri 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal produrre i documenti di cui sopra, limitandosi a presentare la sola domanda che, corredata della copia del foglio matricolare e degli altri eventuali documenti di cui al precedente art. 5, sarà trasmessa al Ministero a cura dei Comandi che li hanno in forza.

I vincitori dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti nelle tre parti potranno essere nominati titolari della parte e confermati nel grado rivestito, se già appartenenti alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I vincitori dei concorsi per il conferimento dei posti vacanti nelle prime e seconde parti appartenti a bande di altri Corpi militari o delle forze armate dello Stato potranno essere confermati nel grado da essi rivestito, purchè non superiore a brigadiere o grado equiparato.

Sarà invece conferito loro il grado di guardia se provenienti dai civili.

La conferma sarà concessa dopo che essi abbiano compiuto nella banda il periodo di sei mesi di esperimento ed in base al rapporto informativo favorevole del maestro direttore confermato dal comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza.

Coloro che al termine del suddetto periodo di esperimento non saranno riconosciuti idonei per la parte cui hanno concorso, se provenienti dai musicanti del Corpo saranno restituiti alla parte ad essi affidata in precedenza; se provenienti dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno restituiti al servizio d'istituto e se provenienti da altre forze armate dello Stato, sia in servizio che in congedo o dai civili, saranno licenziati senza alcuna indennità nè trattamento di quiescenza.

Art. 8.

Per la concessione dei premi di ingaggio, della ferma, della rafferma e dei relativi premi valgono le norme generali di cui al regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda la disciplina, la cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza e quanto altro non previsto dal presente bando si applicano le norme del regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2000, della legge 26 luglio 1961, n. 709 e della legge 26 luglio 1961, n. 710.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 218

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .), il . . . . . ., residente in . . . . (prov. di . . . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso al posto vacante di . . . . (indicare lo strumento e la parte) nel ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o coniugato));

(ed eventualmente per chi ha superato il 30° anno di età):

di aver titolo all'elevazione del limiti di età perchè . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

di non essere incorso in provvedimenti di destituzione di dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione;

di aver adempiuto (o di non aver) agli obblighi di leva.

. . . . . lì . . . .
(data)

(Firma) . . . .
cognome, nome e indicazione dell'indirizzo al quale si gradisce ricevere le comunicazioni conseguenti.

Visto per l'autenticità della firma: del segretario comunale o di un notaio

(4866)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento della carriere del personale dipendente dalla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente l'unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta le norme di applicazione dell'arti-

colo 7 della citata legge n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, numero 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a ventotto posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' indetto un concorso per esame a ventotto posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti due sono riservati a favore:

a) dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'allegato *A* e che risultino idonei nelle altre prove;

b) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, tutte le prove di esame e superino la prova scritta e orale di lingua italiana.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile, od in ingegneria meccanica od in architettura.

Inoltre gli aspiranti debbono essere forniti del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione oppure del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre quelli indicati nel precedente articolo 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686;

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima dal 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, *costituite almeno da sette figli viventi* compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è elevato a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed *invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi* in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie

di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali del l'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato B, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31 - Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di giorni trenta — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e della Università presso cui è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca ovvero tutte le prove in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato, o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati di cui alla lettera b) del precedente articolo 1, sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I candidati che abbiano chiesto nella domanda di ammissione di concorrere ai due posti riservati di cui all'articolo 1 del presente bando, dovranno, oltre alle prove suddette (tali prove saranno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, una prova scritta e orale di lingua tedesca;

2) quelli di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1, una prova scritta e orale di lingua italiana.

Nelle prove di lingua il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi tanto nella prova scritta che in quella orale. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengono tutte le prove di esame in lingua tedesca, qualora non superino la prova scritta e orale di lingua italiana, non potranno conseguire l'idoneità.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prime tre prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e della media dei voti riportati nella prova di lingua ridotta ad un decimo.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo da L. 200 e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 200;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 200;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione su carta da bollo da L. 200 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su

carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare, un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia, in bollo da L. 200, dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dai competenti Organi;

u) i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto nei modi indicati nella lettera b) di tale articolo, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.
Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti ed assimilati) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, in bollo da L. 200, autenticata da notaio e dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

I candidati in possesso del diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni, conseguito presso una Facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, produrranno anche l'originale o copia autentica del predetto diploma in competente bollo;

2) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo, comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 200 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita), rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

5) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale con-

corre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto delo stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo da L. 200 rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di 3 mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza della nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 13 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *g*) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni 60 — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea;

2) diploma originale comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento del relativo invito, sotto pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I vincitori del concorso cui spettino i due posti riservati di cui al precedente art. 1 potranno ottenere, ove lo richiedano, come prima sede di servizio, la destinazione di un ufficio nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Ai consiglieri di 2ª classe, anche durante il periodo di prova, compete il seguente trattamento economico mensile lordo: stipendio L. 71.000, assegno integrativo L. 6.800, assegno temporaneo L. 23.500, premio di esercizio L. 29.600. Competono, inoltre, ai sensi delle vigenti disposizioni, le quote aggiunte di famiglia in relazione al numero delle persone a carico. Per il lavoro straordinario è corrisposto il compenso orario di L. 389.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 23 marzo 1964

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1964
Registro n. 14, foglio n. 151. — Ansalone

Allegato A

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1ª *Prova*:

Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni.

a) Composizione e decomposizione di forze - Poligoni funicolari - Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste - Momenti statici - Momenti di inerzia - Elasticità dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee - Sistemi staticamente determinati ed iperstatici fino a 3 gradi di iperstaticità - Cemento armato.

b) Materiali per costruzioni civili - Pietre - Laterizi - Cementi - Legnami - Materiali metallici - Calci e cementi - Calcestruzzi - Gesso - Bitumi ed asfalti - Materiali per pavimenti e rivestimenti - Vernici.

2ª *Prova*:

Elettrologia e principi di macchine elettriche.

1) Definizioni e principali fatti sperimentali di elettrostatica. Condensatori elettrici e loro raggruppamento in serie od in parallelo: capacità risultante. Espressione della capacità di condensatori ad armature piane, sferiche, cilindriche.

2) Definizioni e principali fatti sperimentali di magnetostatica. Induzione magnetica, permeabilità magnetica. Cicli di isteresi magnetica.

3) Corrente elettrica continua; legge di Ohm, resistenza ohmica di un conduttore filiforme. Effetto Joule. Resistenza in serie ed in parallelo - Leggi di Kirchoff.

4) Campo magnetico di correnti - Circuiti magnetici Legge di Hopkinson - Forza sollecitante un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Azioni fra correnti.

5) Fenomeni di induzione elettromagnetica. Autoinduzione, mutua induzione. Energia magnetica di correnti.

6) Grandezze alternative sinusoidali e principali definizioni. Studio della corrente in un circuito elettrico comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie. Impedenza, condizioni di risonanza - Circuiti elettrici in parallelo: ammettenza. Potenza elettrica e fattore di potenza.

7) Sistemi polifasi, in particolare trifasi, a stella ed a triangolo. Relazioni fondamentali. Campo magnetico rotante Ferraris. Potenza di un sistema trifase.

8) Generatrici a corrente continua: sistemi di eccitazione. Cenno sulle caratteristiche esterne delle generatrici in relazione al loro modo di eccitazione.

9) Motori a corrente continua e cenni sul loro funzionamento a seconda del loro modo di eccitazione.

10) Trasformatori elettrici. Cenni sulla teoria generale del loro funzionamento - Trasformatori trifasi. Auto trasformatori.

11) Cenni sul funzionamento dei motori trifasi ad induzione. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità.

12) Alternatori e principi generali del loro funzionamento. Cenno sui motori sincroni.

13) Sui principali metodi di misura di correnti, di tensioni, di potenza, sia in corrente continua sia in corrente alternata.

3ª *Prova*:

a) *Tecnica delle costruzioni.*

Meccanica dei terreni e problemi delle fondazioni - Varii tipi di fondazione e calcolazioni relative.

Costruzioni edili in muratura, ferro, legno e cemento armato.

Prescrizioni generali e norme sui c.a.

Edifici civili.

Edifici industriali.

b) *Impianti tecnologici.*

Riscaldamento.

Combustibili solidi e liquidi - Poteri calorifici - Apparecchi di combustione - Recuperi di calore - Trasmissione del calore e relativi coefficienti - Cenni sui principali sistemi di riscaldamento - Circolazione naturale a termosifone - Circolazione accelerata - Impianti a vapore - Cenni sul condizionamento d'aria.

Trasporti pneumatici.

Principi di funzionamento in compressione ed in aspirazione - Concetti generali sulle macchine pneumogeneratrici.

Trasporti meccanici.

Norme legislative relative all'esercizio ed installazione di impianti elevatori - Caratteristiche meccaniche ed elettriche degli ascensori - Sistemi di trasporto meccanico a piccola distanza - Trasportatori a nastro ed a catena.

4ª *Prova*: Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1 - comma 2°.

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

Prova orale

Oltre le materie oggetto delle prove scritte:

a) Elementi di contabilità generale dello Stato.

b) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

c) Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

d) Principali leggi e regolamenti relativi ai lavori pubblici eseguiti per conto dello Stato.

e) Solo per gli aspiranti ai posti riservati di cui all'articolo 1, comma 2°:

conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, hanno facoltà di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca. In tal caso essi dovranno sostenere, oltre alla quarta prova scritta, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

Il Ministro: Russo

Allegato B

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta bollata da L. 200

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31. — Roma

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . domiciliato in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . . n. . . .
chiede di essere ammesso al concorso per esame a ventotto

posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella *D*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . .
. . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione (ovvero del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

g) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

h) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . ., presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure *di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale*);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità insanabile.

I candidati che desiderino concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno farne esplicita richiesta, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere *tutte le prove di esame in lingua italiana e la prova scritta ed orale in lingua tedesca ovvero tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana.*

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, *che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.*

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (*anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale*), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4164)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico della Marina militare di Genova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, che estende al personale civile insegnante dell'Istituto idrografico le norme sull'ordinamento e stato giuridico del personale civile insegnante dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, circa la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Istituto idrografico in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico di Genova. Il concorso è per titoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in matematica e fisica ovvero in fisica o in scienze matematiche o in scienze geologiche;

b) non aver superato il 40° anno di età. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina militare;

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina, Direzione generale del personali civili e degli affari generali, Divisione personali civili, Sezione 2ª, non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare il loro preciso recapito, la data ed il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari e che *non sono incorsi nella destituzione*, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti alla attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 10.

Art. 6.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso l'Istituto idrografico, in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei Collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa-Marina, di concerto con quello per la pubblica istruzione, e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale o dell'Istituto idrografico, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con la qualifica di direttore di sezione senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei commissari potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le università italiane ed altri istituti superiori.

Costituisce titolo di preferenza l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Istituto idrografico in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 9.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, Divisione personali civili, Sez. 2ª, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito di marche da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 200 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina, Direzione generale dei personali civili e degli affari generali, Divisione personali civili, Sezione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea in matematica e fisica ovvero in fisica o in scienze matematiche o in scienze geologiche, in originale o in copia notarile, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 200;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 200;

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 200.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non inferiore a tre mesi da quello del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di astronomia e geodesia nel personale civile insegnante dell'Istituto idrografico.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un Istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dell'Istituto idrografico.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1963

p. *Il Ministro*: DE MEO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1964, Registro n. 26 Difesa-Marina, foglio n. 264

(4627)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai ragionieri e periti commerciali, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a ragionieri e periti commerciali, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23 e 24 luglio 1964, con inizio alle ore 8.

(4886)

Diario delle prove scritte del concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, bandito con decreto ministeriale 25 luglio 1963.

Le prove scritte di esame del concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 27, 28 e 29 luglio 1964, con inizio alle ore 8.

(4887)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 288 med. in data 15 febbraio 1963, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1962;

Visto il successivo decreto n. 1633 med. in data 24 gennaio 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1656, quest'ultimo articolo sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1962:

1.	Vallese Pietro	punti 53,362
2.	Sonnati Armando	» 51,541
3.	Gonella Vittorio	» 51,287
4.	Picedi Giuseppe	» 49,216
5.	Mina Pier Luigi	» 49,091
6.	Pata Pasquale	» 47,537
7.	Olivero Aldo	» 47,520
8.	Gardin Michele	» 47,100
9.	Dardo Giuseppe	» 46,679
10.	Manfredi Giuseppe	» 46,250
11.	Murabito Giuseppe	» 46,000
12.	Chiappori Vittoriano	» 45,479
13.	Ghinamo Giovanni	» 45,050
14.	Gondolo Antonio	» 44,408
15.	Ricca Silvio	» 44,325
16.	Rulfi Domenico	» 43,750
17.	Canta Guido	» 43,500
18.	Dotta Giacomo	» 43,491
19.	Boggione Giovanni Battista	» 42,952
20.	Merlino Antonio	» 42,891
21.	Rustichelli Giuseppe	» 39,208
22.	Giraudo Giovanni	» 38,995
23.	Gallareto Sergio	» 35,350

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 26 maggio 1964

Il medico provinciale: LABOMBARDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 288 med. in data 15 febbraio 1963, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1962;

Visto il successivo decreto n. 1633 in data 24 gennaio 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 1633 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoscritti candidati nel concorso di cui alla premessa sono dichiarati vincitori per la sede a fianco segnata:

1) Vallese Pietro: condotta medica consorziale Neive-Trezzo Tinella;

2) Sonnati Armando: condotta medica unica Montà;

3) Gonella Vittorio: condotta medica esterna Demonte;

4) Picedi Giuseppe: condotta medica consorziale Serralunga d'Alba-Roddino-Sinio;

5) Mina Pier Luigi: condotta medica consorziale Pietraporzio-Argentera-Sambuco.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 26 maggio 1964

(4889) *Il medico provinciale*: LABOMBARDA

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numeri 1677 e 1678 rispettivamente in data 16 marzo 1964 e 28 marzo 1964, con i quali è stato provveduto all'approvazione della nuova graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso alla data del 30 novembre 1960 ed alla assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo;

Considerato che entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il vincitore della condotta medica di Santa Maria del Molise ha implicitamente rinunziato alla condotta stessa;

Ritenuto che si deve provvedere alla assegnazione della sede ai candidati che seguono in graduatoria, tenuto presente l'ordine di preferenza indicato nelle istanze di partecipazione al concorso;

Tenuto conto che dei candidati interpellati ha accettato tale condotta medica il dott. Tommaso Scorpio;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Scorpio Tommaso è assegnato alla condotta medica del comune di Santa Maria del Molise, resasi vacante per rinunzia implicita del vincitore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Campobasso, addì 3 giugno 1964

Il medico provinciale: TURSI

(4831)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.